

CXVII.

TORNATA DI VENERDÌ 4 MARZO 1938

ANNO XVI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	4400
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Annunzio di presentazione</i> ) . . . . .	4400
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Presentazione</i> ):	
THAON DI REVEL: Conti consuntivi del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per gli esercizi finanziari 1933-34, 1934-35 e 1935-36 . . . . .	
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, recante rinnovazione della convenzione con la Società italiana autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli . . . . .	4405
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 71, concernente la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e l'aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi solforati . . . . .	4405
— Conversione in legge dei Regi decreti-legge 17 gennaio 1938-XVI, n. 18, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, per la corresponsione di premi di nuzialità e di natalità relativi agli eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937-XV, e 24 gennaio 1938-XVI, n. 42, riguardante maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il predetto esercizio finanziario 1937-38 e convalidazione del Regio decreto 10 gennaio 1938 anno XVI, n. 6, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . . . . .	4405
— Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1935-1936 . . . . .	4405
COBOLLI GIGLI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2573, recante l'autorizzazione della spesa di lire 29.000.000 per provvedere al completamento dei lavori ed all'arredamento del nuovo Ospedale di Napoli . . . . .	4406

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione</i> ):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli . . . . .	4401
PRESIDENTE . . . . .	4402
RICCI, <i>Sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4402
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito e fine della discussione</i> ):	
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 . . . . .	4405
ROSSONI, <i>Ministro</i> . . . . .	4406
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione</i> ):	
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 . . . . .	4420
CASTELLINO . . . . .	4420
VISCO . . . . .	4422
CASALINI . . . . .	4424
PASINI . . . . .	4426
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazione</i> ):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2007, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937, per modificare l'articolo 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936 . . . . .	4401
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2008, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modificazioni, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937. . . . .	4401
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma il 9 luglio 1937, fra l'Italia e la Danimarca . . . . .	4402

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 100 milioni a lire 160,000,000 . . . . .	4402
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2128, recante modificazioni al regolamento organico del personale dell'Opera Nazionale per i Combattenti.	4403
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2042, che estende agli stabilimenti industriali che sorgeranno sulle nuove aree ricavate dalle barene a porto Marghera i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191, e successivi . . . . .	4403
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per la ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera.	4403
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2100, con il quale sono state apportate modificazioni al piano regolatore edilizio e d'ampliamento di Cremona ed alla relativa legge 1º maggio 1930, n. 612 . . . . .	4404
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2130, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'on. Gaetano Postiglione . . . . .	4404
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei Caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei Caduti della guerra europea . . . . .	4404
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, concernente proroga, fino al 31 dicembre 1938-XVII, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI . . . . .	4405
<b>Coordinamento di un disegno di legge.</b>	
PRESIDENTE . . . . .	4428
<b>Disegni di legge (Votazione segreta) . . . . .</b>	<b>4429</b>

### La seduta comincia alle 16.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bonomi, di giorni 4; Menegozzi, di 1; per mo-

tivi di salute, gli onorevoli: Peverelli, di giorni 10; Mantovani, di 2; Donegani, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Puppini, di giorni 2; Tumedei, di 4; Serpieri, di 1; Arcidiacono, di 25; Bleiner, di 1; Garibaldi, di 1.

(Sono concessi).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, sono stati presentati alla Presidenza alcuni disegni di legge. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

#### *Dall'Onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2169, recante norme per la disciplina del commercio dello zafferano. (2179)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2119, recante disposizioni per la disciplina del commercio della manna. (2180)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, recante disposizioni integrative delle provvidenze per l'incremento della produzione cerealicola. (2184)

Istituzione del « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse. (2185)

#### *dall'Onorevole Ministro della cultura popolare:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 1, contenente norme per la interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, circa l'approvazione dei ruoli organici del Ministero della cultura popolare. (2181)

#### *Dall'Onorevole Capo del Governo Ministro dell'interno:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (2182)

Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali. (2186)

**Dall'Onorevole Capo del Governo  
Ministro dell'Aeronautica:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 66, concernente l'aumento della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima « Ala Littoria ». (2183)

PRESIDENTE. Questi disegni di legge sono stati stampati, distribuiti ed inviati alle Commissioni permanenti e agli Uffici, secondo la rispettiva competenza.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2007, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937 per modificare l'articolo 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2007, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937 per modificare l'articolo 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936. (*Stampato* n. 2073-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2007, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937 per modificare l'articolo 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2008, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modificazioni, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1º gennaio e del 4 febbraio 1937.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2008, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modificazioni, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1º gennaio e del 4 febbraio 1937. (*Stampato* n. 2074-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2008, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modificazioni, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1º gennaio e del 4 febbraio 1937 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli. (*Stampato* n. 2079-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

f) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro industriali;

g) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dell'industria.

Le lettere f), g), h), i), ed l) diventano lettere h), i), l), m) ed n).

All'ultimo comma dello stesso articolo 4, dopo la lettera l), sono aggiunte le lettere m) ed n).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro delle corporazioni se lo accetta.

RICCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. In linea di principio il Ministero delle corporazioni non è contrario ad includere un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori dell'industria...

PRESIDENTE. È inutile che mi dica in linea di principio. Mi deve dire se accetta o non accetta.

RICCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*... a condizione che si aggiunga anche un rappresentante degli ausiliari del commercio.

PRESIDENTE. Allora lei non accetta il nuovo testo dell'articolo?

RICCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Accetto purchè si aggiunga all'articolo 4, dopo il rappresentante dei lavoratori dell'industria, un rappresentante degli ausiliari del commercio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta quest'emendamento? Non è presente.

L'onorevole Fera, presidente della Commissione, lo accetta?

FERA. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito quest'emendamento concordato fra Governo e Commissione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico s'intende approvato con quest'emendamento.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. Mi riservo, però, di procedere, prima della votazione segreta, al suo coordinamento.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma il 9 luglio 1937, fra l'Italia e la Danimarca.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati in Roma il 9 luglio 1937-XV, fra l'Italia e la Danimarca. (*Stampato* n. 2082-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati in Roma il 9 luglio 1937-XV, fra l'Italia e la Danimarca ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 100 milioni a lire 160,000,000.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 100,000,000 a lire 160,000,000. (*Stampato* n. 2085-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 100,000,000 a lire 160,000,000 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2128, recante modificazioni al regolamento organico del personale dell'Opera Nazionale per i Combattenti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2128, recante modificazioni al regolamento organico del personale dell'Opera Nazionale per i Combattenti. (*Stampato* n. 2087-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2128, recante modificazioni al regolamento organico del personale dell'Opera Nazionale per i Combattenti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2042, che estende agli stabilimenti industriali che sorgeranno sulle nuove aree ricavate dalle barene a porto Marghera i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191, e successivi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ot-

tobre 1937-XV, n. 2042, che estende agli stabilimenti industriali che sorgeranno sulle nuove aree ricavate dalle barene a porto Marghera i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191, e successivi. (*Stampato* n. 2091-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2042, che estende agli stabilimenti industriali che sorgeranno sulle nuove aree ricavate dalle barene a porto Marghera i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191, e successivi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per la ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per la ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera. (*Stampato* n. 2092-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per l'ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2100, con il quale sono state apportate modificazioni al piano regolatore edilizio e d'ampliamento di Cremona ed alla relativa legge 1º maggio 1930, n. 612.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2100, con il quale sono state apportate modificazioni al piano regolatore edilizio e d'ampliamento di Cremona ed alla relativa legge 1º maggio 1930, n. 612. (*Stampato* n. 2093-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2100, con il quale sono state apportate modificazioni al piano regolatore edilizio e di ampliamento di Cremona ed alla relativa legge 1º maggio 1930, n. 612 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2130, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Gaetano Postiglione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2130, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'on. Gaetano Postiglione. (*Stampato* n. 2095-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne sia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2130, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'on. Gaetano Postiglione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei Caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei Caduti della guerra europea.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei Caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei Caduti della guerra europea. (*Stampato* n. 2097-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei Caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei Caduti della guerra europea ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, concernente proroga, fino al 31 dicembre 1938-XVII, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, concernente proroga, fino al 31 dicembre 1938-XVII, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI. (*Stampato* n. 2098-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, concernente proroga, fino al 31 dicembre 1938-XVII, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera i disegni di legge:

Conti consuntivi del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia delle carceri per gli esercizi finanziari 1933-34, 1934-35 e 1935-36. (2188)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, recante rinnovazione della convenzione con la Società Italiana autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. (2189)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 71, concernente la revisione della misura dell'imposta

di fabbricazione sui fiammiferi e l'aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi solforati. (2190)

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 17 gennaio 1938-XVI, n. 18, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, per la corresponsione di premi di nuzialità e di natalità relativi agli eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937-XV; e 24 gennaio 1938-XVI, n. 42, riguardante maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il predetto esercizio finanziario 1937-38, e convalidazione del Regio decreto 10 gennaio 1938-XVI, n. 6, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (2191)

Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1935-36. (2192)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2573, recante l'autorizzazione della spesa di lire 29,000,000 per provvedere al completamento dei lavori ed all'arredamento del nuovo ospedale di Napoli. (2187)

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli Ministri delle finanze e dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alle Commissioni competenti.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Come la Camera sa, nella seduta di mercoledì la discussione generale su questo disegno di legge è stata chiusa, riservando la parola all'onorevole Relatore e all'onorevole Ministro.

L'onorevole Relatore intende parlare?

BORGHESE, *Relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste. (Vivissimi applausi)*. Il 13 marzo 1935-XIII — poco più di un mese dopo che avevo assunto la direzione dell'Amministrazione agricola — ricevetti una breve lettera autografa del Duce che mi tracciava le « direttrici essenziali » per l'attività da svolgere. Fin d'allora il Capo mi impartiva ordini per le realizzazioni autarchiche dell'agricoltura.

Fermate la vostra attenzione sulla data: essa è altamente significativa!

Dati gli ordini ricevuti, vi spiegherete facilmente la mia tenacia per creare le condizioni e l'organizzazione adeguate al grande compito da realizzare. Come dimostrerò con l'esposizione che sto per farvi, molti obiettivi sono già raggiunti, ma soprattutto sono già in funzione gli organi e i mezzi per la soluzione integrale dei complessi problemi agricoli. Oso quindi affermare che le caratteristiche dell'attività agraria sono ormai nettamente corporative nel senso dell'efficienza produttiva per l'interesse supremo della Nazione e nel senso di nuova, responsabile, ordinata economia.

Sono lieto di constatare, a tale riguardo, che i camerati Giordani, Coceani, Giunta, Bertagna, Vignati, Martignoni, Moretti e Lai hanno unanimemente espresso il loro consenso all'opera del Ministero. Per ognuno degli importanti problemi trattati essi troveranno la risposta nell'insieme del mio discorso che avevo scritto prima di ascoltarli. (*ilarità*).

Ciò dimostra che il Ministero è perfettamente all'unisono con gli interessi e con le organizzazioni che quei Camerati rappresentano, oltretutto essere l'interprete delle supreme ragioni dello Stato.

Anche il Relatore, onorevole Borghese, ha esposto col medesimo spirito gli indirizzi seguiti e i risultati della attività svolta dal Ministero.

I dati esposti nella relazione meritano di essere lumeggiati da un punto di vista più generale, perchè i vari provvedimenti adottati, anche se riferiti a questa o a quella categoria di prodotti o suggeriti dalla necessità di soddisfare a particolari esigenze, sono in sostanza orientati ad un medesimo indirizzo e vanno progressivamente creando gli organi della economia corporativa nel settore dell'agricoltura.

Un'economia controllata che, come quella corporativa, vuole rispettata l'iniziativa individuale non può che far perno essenzial-

mente sul prezzo dalla cui remuneratività dipende l'avviarsi del capitale e del lavoro verso quelle forme di produzione che si stima di dover intensificare nell'interesse nazionale.

Determinare un prezzo significa però disporre dell'offerta e poterla manovrare in guisa da mantenerla in un dato rapporto con la domanda, altrimenti si rifarebbe la vana esperienza dei calmieri e dei prezzi d'imperio.

L'ammasso o la vendita collettiva, affidata alle stesse categorie produttrici sotto il controllo dello Stato, è appunto il mezzo di disporre della merce, dominando il mercato.

La produzione agricola dipende in notevole parte da fattori stagionali di cui la tecnica cerca di ridurre l'influenza sulla quantità del prodotto. Inoltre, molti prodotti dell'agricoltura hanno un ciclo produttivo notevolmente lungo, nè l'agricoltore può trasformare le piantagioni e mutare l'indirizzo culturale con la relativa facilità con cui normalmente l'industriale adegua la produzione alle variabili esigenze dei mercati.

Nel settore agricolo deve perciò prevedere l'eventualità che il prodotto sia quantitativamente superiore al bisogno e che non si possa rapidamente contrarne la produzione così che una economia controllata deve proporsi di intervenire per evitare le crisi di sovra-produzione con criteri ben diversi da quelli dell'economia liberale che distrugge il prodotto esuberante e quando non lo distrugge annienta il produttore con la caduta repentina dei prezzi (*Approvazioni*).

La disciplina interna del mercato deve essere ricercata con mezzi che favoriscano il commercio estero per i prodotti esportabili, giacchè autarchia non è sinonimo di economia chiusa e l'aumento degli scambi con l'estero è insieme coefficiente di maggior benessere e riprova della capacità produttiva. (*Vive approvazioni*).

D'altra parte è chiaro che sarà tanto più facile competere con la concorrenza altrui ed affermarsi sui mercati esteri quanto più saremo in grado di sostituire alla multiforme varietà del prodotto ed all'affluenza disordinata d'esso sui mercati, un'offerta omogenea, selezionata, capace di prevalere anche nei riguardi del prezzo.

Vista alla stregua di queste esigenze fondamentali la serie dei provvedimenti adottati dal Governo per l'agricoltura trova una sua più precisa giustificazione ed appare inquadrata in una medesima direttiva unitaria.

Là dove l'aumento della produzione non è considerato come un pericolo o perchè



siamo lontani dal coprire il nostro fabbisogno — com'è per la lana — o perchè tendiamo ad ottenere un supero da costituire in riserva contro le avversità stagionali o di altra natura — com'è per il grano — è stato sufficiente fissare un prezzo remunerativo per stimolare l'iniziativa individuale alla più alta produzione.

I risultati ottenuti con gli ammassi granari, ormai entrati nella coscienza comune degli agricoltori, sono per se stessi il miglior commento dell'indirizzo seguito. Nell'annata in corso il conferimento all'ammasso tocca i 40 milioni di quintali. Per rilevare in sintesi gli effetti di questa grande organizzazione basti ricordare che nessun paese del mondo è riuscito come l'Italia — in tanta incertezza di eventi economici e politici — a mantenere immutato il prezzo del pane. (*Vivi applausi*).

La stabilità del prezzo della lana ha permesso di aumentare di almeno il 30 per cento il nostro patrimonio ovino in un sol anno.

L'ammasso dei bozzoli e il correlativo sostegno dei prezzi hanno servito a difendere da una ulteriore caduta la produzione annua dei bozzoli freschi. Elevandone quest'anno il prezzo di un'altra lira al chilo, per quanto l'aumento non corrisponda del tutto all'attesa dei contadini (*Applausi*), otterremo certamente la produzione necessaria.

Per altre produzioni destinate alle industrie si è provveduto o con l'ammasso o con il controllo dell'area coltivata. Ciò è avvenuto per la canapa, il ricino, la bietola; ciò avverrà per il pomodoro.

La licenza di coltivazione funziona come mezzo di adeguamento del quantitativo di materia prima alla effettiva possibilità di utilizzazione delle industrie trasformatrici.

In modo e con intenti particolari, ma muovendo dagli stessi criteri fondamentali, si è adottato il controllo dell'area coltivabile anche per la viticoltura con la legge 10 giugno 1937-XV.

Una benefica e completa disciplina si è imposta a prodotti di larga esportazione come il riso e il bergamotto. Nel campo ortofrutti- colo — come ha notato il relatore camerata Borghese — nonostante le congiunture sfavorevoli, la nostra esportazione è aumentata e aumenterà certamente ancora mediante l'opera dei Consorzi e della « Fedexport » la cui attrezzatura va sempre più perfezionandosi.

Un successo indiscutibile, assoluto è stato ottenuto dalla Federazione nazionale dei Consorzi per la canapicoltura. La tutela del produttore attraverso la disciplina dell'am-

masso e l'incremento del consumo interno, in seguito alla progressiva utilizzazione di questa fibra, hanno condotto all'ascesa e alla stabilità dei prezzi da lire 180 al quintale nel 1932 alla media di lire 500 nel 1936 e 1937 con il conseguente notevolissimo aumento della produzione, raddoppiata in tre anni.

E la cresciuta utilizzazione all'interno non ha contratta la esportazione avendo raggiunto nel 1937 un peso di 470 mila quintali di merce esportata tra fibra e sottoprodotti.

Una perfetta organizzazione della vendita collettiva da parte dei produttori non soltanto giova a conoscere meglio e a soddisfare con prontezza le esigenze dei mercati, ma può permettere di trovare, nel complesso delle vendite, le compensazioni necessarie per l'adeguamento del prezzo di vendita all'estero.

Dal punto di vista delle importazioni, ancora notevoli nel settore della carne e dei grassi, bisogna evitare che importazioni disordinate influiscano sfavorevolmente sulle produzioni che devono essere incoraggiate per colmarne progressivamente il *deficit*. (*Approvazioni*).

A questo proposito debbo osservare che proprio in questo settore, dove manca ancora la disciplina corporativa e consortile, si è verificato uno dei soliti fenomeni di repentina ed assurda caduta dei prezzi. Una ragionevole diminuzione dei prezzi del burro e dei formaggi si può spiegare e concordare, ma una riduzione improvvisa e violenta che va fino al 40 per cento mette in luce un deplorabile disordine al quale si dovrà sollecitamente rimediare. (*Vivissimi applausi*).

Attorno a questi cardini di una economia regolata: il prezzo e la quantità, si è svolta e si svolge tutta una azione intesa a migliorare anche qualitativamente il prodotto e ad assicurarne la conservazione.

Si è creata così l'organizzazione per la selezione e il controllo delle sementi ed è fortemente avviata l'attrezzatura per la conservazione e la prima lavorazione dei prodotti.

Nessuna disciplina dei prezzi è possibile se la merce non può essere conservata e se deve affluire disordinatamente ai mercati, come la remunerazione del produttore non potrà mai essere soddisfacente, finchè lascerà ad altri di trarre profitti dalla semplice cernita o da una prima, sommaria manipolazione del prodotto. (*Approvazioni*).

Le leggi per i contributi dello Stato alla costruzione di silos e magazzini sono in piena applicazione.

Esaminando panoramicamente questo assieme di organi e di strumenti che nella loro complessa varietà rispondono alla medesima esigenza di potenziare l'agricoltura italiana, si può affermare che la loro progressiva creazione attua una direttiva di assoluta coerenza e che i risultati conseguiti provano il loro valore di realtà concreta, ben lungi dal progettismo astratto.

Ecco perchè, formati attraverso l'esperienza i congegni dell'economia controllata, si è dovuto alla fine rinunciare ai provvedimenti staccati e particolari, ancorchè conformi ad una direttiva comune, per porsi il problema più generale dell'ordinamento unitario degli organi che attuano a mezzo degli stessi produttori la disciplina della produzione agraria.

Il disegno di legge per l'unificazione provinciale e nazionale degli Enti economici dell'agricoltura, che sarà tra poco presentato alla Camera, segna quindi la conclusione di un intenso lavoro costruttivo e mentre rafforza e semplifica gli organi già costituiti apre nuove possibilità di azione per tradurre in atto le direttive delle Corporazioni ai fini dell'autarchia.

Questo largo movimento organizzativo che sta per essere coronato dalla legge sui Consorzi ha già fatto sentire i suoi effetti sulle condizioni degli agricoltori, ai quali ha ridato fiducia non tanto l'altezza dei prezzi quanto la loro stabilità. Un sintomo significativo si ha in ciò che è avvenuto per i debiti agrari.

Vi è stato un momento in cui le rate insolute dei mutui si accumulavano: oggi non è più così.

Non oso dire che le quote non pagate siano completamente scomparse dai conti degli Istituti. Ma fra gli agricoltori autentici, fra i più esperti, ed anche fra quelli di capacità media, gli arretrati non esistono più. Gli stessi contadini non sono più indebitati verso i proprietari e tutte le altre categorie economiche ne risentono i vantaggi. (*Approvazioni*).

In questo clima migliore mentre l'attività individuale è stimolata dalla cresciuta fiducia, lo Stato da parte sua non cessa di sviluppare al massimo le risorse del nostro suolo. La nuova assegnazione finanziaria per la bonifica integrale sta a dimostrare l'importanza che il Governo attribuisce alle opere di bonifica.

Non si può contare sulla sufficienza della nostra produzione agricola se questa non diventa costante con la difesa contro le cause

da cui dipende l'aleatorietà del prodotto e considerando la bonifica integrale come mezzo di lotta contro gli ostacoli derivanti dall'ambiente fisico.

Migliaia di chilometri di arginature sono stati costruiti negli ultimi anni per difendere i terreni dalle inondazioni; mentre per prosciugare terreni palustri o dare acqua d'irrigazione risulta costruita una rete di canali la cui estensione si può misurare pensando che supera di oltre due mila chilometri la intera rete ferroviaria dello Stato. (*Commenti*).

È superfluo illustrare l'utilità di questa imponente opera di assetto idraulico che sarà continuata con le nuove dotazioni diluite in un quindicennio per necessità di bilancio.

Lo sforzo finanziario si concentrerà dove è più prossimo il rendimento e dalla cifra complessiva di tre miliardi sarà attinta la somma di quaranta milioni per l'innesto degli olivastri e lo sviluppo dell'olivicoltura. Il deficit oleario sarà presto considerevolmente diminuito. Il problema è anche di buona lavorazione delle olive. Infatti nell'elaiopolio consorziale di Sassari si è avuto una resa di chilogrammi 19,73 per quintale di olive, mentre nella provincia la resa media è stata di chilogrammi 13,98, inferiore cioè di chilogrammi 5,75! Gioverà aggiungere che la spesa di lavorazione sostenuta dall'elaiopolio è stata di lire 14,65 per quintale di olive, mentre prima i produttori spendevano circa 20 lire.

Col concorso nazionale dell'olivo indetto dal Duce noi ci proponiamo di estendere questi risultati.

Un campo di attività sul quale stiamo intensificando i nostri sforzi è quello della pesca. Lo sviluppo della produzione nelle valli da pesca ed una maggiore utilizzazione delle acque interne si va ottenendo dal Ministero con la collaborazione di Enti cooperativi e Consorzi.

Recentemente il Duce mi ha dato ordini precisi al riguardo.

In un altro settore — quello del legname — bisogna operare con perseveranza anche perchè i risultati non possono essere che lenti e lontani. La Milizia forestale — di cui gli stessi critici ammettono il fervido amore per l'albero anche quando si dolgono dell'inflessibile rigore dei vincoli — costituisce la più valida difesa del patrimonio forestale e l'organizzazione più attiva e più idonea ad incrementarlo. In un decennio 300 mila ettari di boschi deteriorati sono stati ricostruiti e 85 mila ettari di nuovi boschi sono stati creati.

(*Vivissimi applausi*). D'altra parte circa 21 milioni di contributi furono concessi dallo Stato per il miglioramento dei pascoli montani, aiutando nel miglior modo possibile le popolazioni montane. Il provvedimento recente che ha istituito a Firenze l'Accademia forestale è il segno della cresciuta efficienza della Milizia che nella coordinazione degli insegnamenti tecnici e militari troverà un fattore di ulteriore potenziamento. Così la Milizia forestale corrisponde al volere del Duce che le ordinò di « conservare all'Italia le aulenti selve che dettero le triremi a Roma e le galere alle Repubbliche marinare, e di resuscitare sui monti della Patria il verde manto di boschi che ne completerà la bellezza imperiale ». (*Vivissimi applausi*).

Credo che la prima indicazione riassuntiva degli indirizzi seguiti con l'organizzazione e con l'azione vi offra, onorevoli Camerati, la sensazione esatta dell'attività che il Ministero svolge per l'economia del Paese.

In conclusione, oltre la propaganda tecnica sempre più estesa, sempre più capillare — che va dall'istruzione professionale ai contadini all'opera quotidiana di assistenza teorica e pratica agli agricoltori — è in atto una politica agraria dinamica e rinnovatrice che valorizza al massimo l'agricoltura.

La collaborazione delle Confederazioni Fasciste dei produttori agricoli e del Sindacato dei tecnici al Ministero è cordialissima e completa. Perfezionando gli Enti economici che delle organizzazioni sindacali dovranno essere espressione diretta e trarne l'intrinseca vitalità, un insieme corporativo di forze creerà la tranquillità e l'ordine definitivo tra i rurali italiani. (*Vivissimi prolungati reiterati applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (Spese fisse), lire 34,500,000.*

Capitolo 2. Retribuzioni al personale non di ruolo assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici compartimentali e provinciali, lire 1,296,000.

Capitolo 3. Indennità e rimborsi di spese per missioni e tramutamenti del personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti (escluso il personale forestale), per il servizio dei Gabinetti e per incarichi al personale di altre Amministrazioni dello Stato e ad estranei — Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni, lire 7,095,000.

Capitolo 4. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre amministrazioni, lire 500,000.

Capitolo 5. Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 201,000.

Capitolo 6. Fitto di locali per gli organi compartimentali e provinciali (*Spese fisse*), lire 1,439,750.

Capitolo 7. Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero, lire 103 mila.

Capitolo 8. Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca, lire 40,000.

Capitolo 9. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica (*Spesa obbligatoria*), lire 95,000.

Capitolo 10. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

Capitolo 12. Spese casuali, lire 25,000.

Capitolo 13. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), lire 48,700.

Capitolo 14. Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali (compresa la stampa del Bollettino degli Usi Civici e del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia), lire 3,000,250.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 15. Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*), lire 13,000,000.

Capitolo 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923,

n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 17. Contributi all'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto Nazionale fascista contro gl'infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*), lire 288,000.

*Agricoltura.* — I. *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.* — Capitolo 18. Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura, lire 203,500.

Capitolo 19. Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363, lire 600,000.

Capitolo 20. Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo, lire 200,000.

Capitolo 21. Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole (articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e legge 21 giugno 1928, n. 1391), lire 2,800,000.

Capitolo 22. Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale — Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600), lire 400,000.

Capitolo 23. Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1923, n. 1512), lire 51,000.

Capitolo 24. Apicoltura: incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti, lire 42,500.

Capitolo 25. Vivai governativi di viti americane — Regi uffici enologici — Cantine sperimentali — Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio — Uffici agrari italiani all'estero, lire 555,000.

Capitolo 26. Spese per l'incremento della olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2690 e Regio decreto-

legge 2 gennaio 1936, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 617), lire 575,000.

Capitolo 27. Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125), lire 85,000.

Capitolo 28. Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante — Servizio fitopatologico — Regi Osservatori per le malattie delle piante — Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle. (Legge 18 giugno 1931, n. 987). (*Spesa obbligatoria*), lire 1,200,000.

Capitolo 29. Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia. (Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1704), lire 200,000.

Capitolo 30. Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99), lire 170,000.

II. *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.* — Capitolo 31. Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura, lire 1,200,000.

Capitolo 32. Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826), lire 1,900,000.

Capitolo 33. Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, numero 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951), colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie, lire 2,045,000.

Capitolo 34. Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenze per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria, lire 385,000.

III. *Meteorologia e geodinamica.* — Capitolo 35. Studi sui fenomeni atmosferici — Spese e concorsi pel servizio meteorologico, geofisico e geodinamico — Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera

pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica, lire 200,000.

IV. *Zootecnia e caccia.* — Capitolo 33. Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) — Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici — Industria del freddo — Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 4,950,000.

Capitolo 37. Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, articolo 9 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, numero 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319; Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), lire 10,350,000.

Capitolo 38. Spese per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (articolo 88 del testo unico approvato col Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117), lire 350,000.

Capitolo 39. Spese per l'organizzazione dei cacciatori, per il funzionamento delle Commissioni provinciali venatorie, delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, e per la loro attività tecnica (articolo 87 del testo unico approvato col Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117), *per memoria.*

V. *Pesca.* — Capitolo 40. Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (articolo 91 del testo unico approvato con il Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), lire 1,209,300.

*Credito agrario.* — Capitolo 41. Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna — Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932), lire 25,500.

*Foreste.* — *Spese per i servizi.* — Capitolo 42. Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, del Parco nazionale di Abruzzo e del Parco nazionale dello Stelvio. (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, 24 gennaio 1924, n. 168, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 4 gennaio 1925, n. 69, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella

legge 25 gennaio 1934, n. 233, e legge 24 aprile 1935, n. 740), lire 440,000.

Capitolo 43. Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 5,400,000.

Capitolo 44. Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267), lire 475,000.

Capitolo 45. Istruzione forestale (scuole, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) lire 120,000.

*Spese generali.* — Capitolo 46. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, numero 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207 e regolamento approvato col Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242), lire 41,000,000.

Capitolo 47. Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria — Competenze ai membri di commissioni, lire 2,650,000.

Capitolo 48. Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi, lire 1,500,000.

Capitolo 49. Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse — Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio, lire 1,190,000.

Capitolo 50. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale — Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141), lire 2,460,000.

Capitolo 51. Indennità di tramutamento o di missione e diarie per Commissioni al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali, lire 97,400.

Capitolo 52. Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale fo-

restale ed al personale forestale civile, lire 86,500.

Capitolo 53. Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale e da quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 90 mila.

*Bonifica integrale.* — Capitolo 54. Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e successive modificazioni ed aggiunte), lire 90,000.

Capitolo 55. Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, lire 3,800,000.

Capitolo 56. Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria — Spese per combattere la malaria, lire 300,000.

Capitolo 57. Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro Romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni), lire 10,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 58. Retribuzione al personale non di ruolo assunto per servizi straordinari, lire 25 mila.

Capitolo 59. Spese di viaggio, indennità di missione, medaglie di presenza, rimborso di spese per sopraluoghi, visite, ispezioni e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria, lire 1,350,000.

Capitolo 60. Indennità e rimborsi di spesa per missioni, indennità di cui all'articolo 3 del Regio decreto 6 febbraio 1927, n. 268, in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, lire 4,300,000.

Capitolo 61. Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione di assistenza di lavori di bonifica integrale — Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza, lire 200,000.

Capitolo 62. Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale, lire 200,000.

Capitolo 63. Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (arti-

colo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) (*Spesa d'ordine*), lire 800,000.

Capitolo 64. Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici interprovinciali dell'alimentazione (articolo 10 del Regio decreto 13 marzo 1933, n. 674) lire 44,000.

*Agricoltura.* — I. *Coltivazioni, industrie agrarie.* — Capitolo 65. Contributi ai Consorzi per la viticoltura e ad Enti cooperativi agricoli, nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (articolo 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266) — *Spesa ripartita* — (2a delle 5 rate), lire 7,000,000.

Capitolo 66. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987. (*Spesa obbligatoria*), lire 191,000.

II. *Incremento produzione granaria.* — Capitolo 67. Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 70,000.

Capitolo 68. Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 4 del Regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2014, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2229), lire 1,800,000.

Capitolo 69. Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per le gare e i concorsi locali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1316, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché per il concorso nazionale del grano e della azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 901 e Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2229, lire 5,100,000.

III. *Sperimentazione e pratica agraria.* — Capitolo 70. Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regio decreto 2 settembre 1919, numero 1660 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1831, convertito nella legge 3 dicembre 1925, n. 2188), lire 322,000.

Capitolo 71. Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti ai termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, lire 34 mila.

IV. *Zootecnia*. — Capitolo 72. Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1734, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa ripartita*), lire 1,400,000.

Capitolo 73. Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglioltura (Regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298), lire 800,000.

V. *Demani e Usi civici*. — Capitolo 74. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766. (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

VI. *Pesca*. — Capitolo 75. Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie (articolo 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604). (*Spesa ripartita* — 9ª delle venti rate), lire 1,200,000.

Capitolo 76. Spese per l'incremento del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, per l'assistenza a favore dei pescatori e per la propaganda peschereccia (articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397), *per memoria*.

*Credito agrario*. — Capitolo 77. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni, lire 22,000,000.

Capitolo 78. Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561, e 1º luglio 1926, n. 1143, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 982, lire 1,500,000.

Capitolo 79. Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di ter-

reni nelle Venezia (Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1877) (sesta rata), lire 900,000.

Capitolo 80. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 586 (undicesima rata), lire 2,100,049.

Capitolo 81. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (undicesima rata), lire 500,000.

Capitolo 82. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107), lire 1,500,000.

Capitolo 83. Quote d'interessi a carico dello Stato da corrisponderci alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520, e 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405, lire 333,030.

Capitolo 84. Contributo a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1346, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 231 (4ª delle 10 rate), lire 1,500,000.

Capitolo 85. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 (legge 29 dicembre 1930, n. 1786), 24 settembre 1931, n. 1243 (legge 21 dicembre 1931, n. 1665), e 22 luglio 1932, n. 1069 (legge 30 marzo 1933, n. 331) per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita* — 8ª delle 25 rate), lire 2,500,000.

Capitolo 86. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e contributi straordinari ai sensi del 3º comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1244, convertito nella legge 24 marzo

1932, n. 312, dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 404 e dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 180. (7ª e 8ª rata delle due serie di 25 annualità), lire 46,800,000.

Capitolo 87. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (7ª delle 25 rate), lire 500,000.

Capitolo 88. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (7ª delle 25 rate), lire 1,500,000.

Capitolo 89. Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del detto Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (6ª delle 25 rate), lire 2,200,000.

Capitolo 90. Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (6ª delle 25 rate), lire 1,000,000.

Capitolo 91. Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, convertito nella legge 26 novembre 1931, n. 1484) (8ª delle 30 rate), lire 1,900,000.

Capitolo 92. Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932, n. 752) (7ª delle 30 rate), lire 6,000,000.

Capitolo 93. Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 249, lire 5,879,476.

Capitolo 94. Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720, Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878 e legge 13 giugno 1935, n. 1213), lire 2,000,000.

Capitolo 95. Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos per foraggi (Regio decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949), lire 400,000.

Capitolo 96. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzioni di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 438, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561, lire 2,000,000.

Capitolo 97. Concorso dello Stato negli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 e dei Regi decreti 28 gennaio 1932, n. 114, convertito nella legge 20 novembre 1932, n. 1577, e 22 dicembre 1932, n. 1864, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 447, recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca, e contributi pel credito peschereccio (legge 3 giugno 1935, n. 1284), lire 1,041,000.

*Foreste. — Spese per i servizi.* — Capitolo 98. Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1927, n. 1125 e successive modificazioni), lire 900,000.

Capitolo 99. Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali, lire 200,000.

Capitolo 100. Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi (Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 800,000.

*Spese generali.* — Capitolo 101. Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale, lire 85,000.

Capitolo 102. Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia, lire 5,500.

Capitolo 103. Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistema-



zioni dei bacini montani in gestione del Comando della Milizia stessa, lire 40,000.

Capitolo 104. Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto, lire 120,000.

*Bonifica integrale.* — I. *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.* — Capitolo 105. Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, numero 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica; a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera a) ad h), 6, 13, 49, 1° e 2° comma, 53 e 108 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647), lire 34,000,000.

Capitolo 106. Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale da eseguire, sia a cura diretta sia in concessione, nei comprensori ricadenti anche in parte nella provincia di Ferrara (Regio decreto-legge 16 ottobre 1936, n. 1891, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 242), lire 5,000,000.

Capitolo 107. Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonché a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2 ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 49 4° comma, 51 lettera b e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 9 milioni 995,000.

Capitolo 108. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le esportazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, numero 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 109. Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed

acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*), lire 7,500,000.

Capitolo 110. Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (articolo 1° del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430), lire 9,000,000.

II. *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.* — Capitolo 111. Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzioni di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2 lettera a ad h, 6, 13, 49 1° e 2° comma, 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215), lire 396,595,000.

Capitolo 112. Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articolo 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 78, 79 e 80 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 35,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — I. *Acquisto di beni.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 113. Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

II. *Accensione di crediti.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 114. Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 10,000,000.

*Agricoltura.* — Capitolo 115. Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, *per memoria*.

*Foreste.* — Capitolo 116. Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale, lire 150,000.

III. *Estinzione di debiti.* — *Spese generali.* — Capitolo 117. Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita* — 24ª della 50 rate), lire 105,104.80.

*Agricoltura.* — Capitolo 118. Somme dovute dai consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 119. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (21ª delle 35 annualità), lire 10,715.46.

*Bonifica integrale.* — Capitolo 120. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa d'ordine*), lire 21,000,000.

*Credito agrario.* — Capitolo 121. Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (*Spesa obbligatoria*), lire 282,065.

Capitolo 122. Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione delle anticipazioni accordate a

sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, lire 6,149,777.01.

IV. *Partite che si compensano coll'entrata.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 123. Spesa per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, *per memoria*.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 48,348,700.

Debito vitalizio, lire 13,303,000.

Agricoltura, lire 29,671,300.

Credito agrario, lire 25,500.

Foreste, lire 55,508,900.

Bonifica integrale, lire 4,200,000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 151,057,400.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 6,919,000.

Agricoltura, lire 18,317,000.

Credito agrario, lire 104,053,555.

Foreste, lire 2,150,500.

Bonifica integrale, lire 497,090,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 628,530,055.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Acquisto di beni, *per memoria*.

Accensione di crediti, lire 10,150,000.

Estinzione di debiti, lire 27,587,662.27.

Partite che si compensano coll'entrata, *per memoria*.

Totale della categoria II della parte straordinaria, lire 37,737,662.27.

Totale del titolo II (Spesa straordinaria), lire 666,267,717.27.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 817,325,117.27.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 779,587,455.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 37,737,662.27.

Totale generale, lire 817,325,117.27.

Pongo a partito questo totale.

(*E approvato*).

Passiamo al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Si dia lettura dello stato di previsione dell'entrata.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.* — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti, lire 1,200,000.

Capitolo 2. Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti, lire 18,500,000.

Capitolo 3. Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 180,000.

Capitolo 4. Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale d'Abruzzo (articolo 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 180,000.

Capitolo 5. Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740), lire 80,000.

Capitolo 6. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca, ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 10,000.

Capitolo 7. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo (articolo 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 10,000.

Capitolo 8. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Circeo (articolo 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285), lire 3,000.

Capitolo 9. Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740), lire 2,000.

Capitolo 10. Entrate ordinarie diverse, lire 200,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Capitolo 11. Indennità annue da corrisponderci dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà della Azienda a termini dell'articolo 50 del testo unico approvato col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, *per memoria.*

Capitolo 12. Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, *per memoria.*

Capitolo 13. Contributi per costruzione di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda (Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 100,000.

Capitolo 14. Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda, *per memoria.*

Capitolo 15. Contributo del Governo della Somalia pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda, *per memoria.*

Capitolo 16. Entrate straordinarie diverse ed eventuali, lire 150,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 17. Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito, *per memoria.*

Capitolo 18. Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate, *per memoria.*

Capitolo 19. Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), *per memoria.*

Capitolo 20. Somma prelevata dal fondo di cui all'articolo 121, del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per investimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del Demanio forestale, *per memoria.*

Capitolo 21. Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali, lire 700,000.

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi.* — Capitolo 22. Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti, lire 500,000.

Capitolo 23. Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (articolo 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), *per memoria.*

PRESIDENTE. *Riassunto delle entrate.* — Categoria I. Entrate effettive:

a) ordinarie, lire 20,365,000.

b) straordinarie, lire 250,000.

Totale della categoria I. — Entrate effettive, lire 20,615,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 700,000.

Categoria III. Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale delle entrate, lire 21 milioni 815,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

SCARFIOTTI, *Segretario* legge:

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.* — Titolo I. *Spese ordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — § 1. *Servizi.* — Capitolo 1. Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda, lire 3,000,000.

Capitolo 2. Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali, lire 4,200,000.

Capitolo 3. Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania, lire 20,000.

Capitolo 4. Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste, lire 2,300,000.

Capitolo 5. Interessi su anticipazioni ottenute da Istituti di credito, lire 16,500.

Capitolo 6. Spese per il mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 190,000.

Capitolo 7. Spese per la gestione del Parco Nazionale d'Abruzzo (Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 190,000.

Capitolo 8. Spese per la gestione del Parco Nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934, n. 285), lire 53,000.

Capitolo 9. Spese per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio (legge 24 aprile 1935, n. 740), lire 82,000.

Capitolo 10. Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato e agli ufficiali della Milizia Nazionale forestale comandati presso l'Azienda

di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 1 milione 100,000.

Capitolo 11. Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta ai militi della Milizia Nazionale forestale (articolo 2 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928, numero 3207), lire 929,280.

Capitolo 12. Stipendi al personale della Azienda di Stato per le foreste demaniali, *per memoria.*

Capitolo 13. Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale della Regia Università di Firenze, Facoltà Agraria e Forestale (articolo 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 e Regio decreto 26 marzo 1936, n. 657), lire 120,000.

Capitolo 14. Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio della Azienda di Stato per le foreste demaniali, *per memoria.*

Capitolo 15. Indennità di malaria ed altre indennità al personale, lire 2,000.

Capitolo 16. Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 163,260.

Capitolo 17. Indennità di tramutamento al personale, lire 81,000.

Capitolo 18. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, lire 39,600.

Capitolo 19. Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda, nonché a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e alle loro famiglie, lire 40,000.

Capitolo 20. Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni, lire 273,000.

Capitolo 21. Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate, lire 4,550.

Capitolo 22. Fitto di locali, lire 40,000.

Capitolo 23. Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, stampa e per i relativi trasporti effettuati dal Provveditorato generale dello Stato, *per memoria.*

Capitolo 24. Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, manutenzione di locali — Spese per assistenza sanitaria, lire 310,000.

Capitolo 25. Spese varie e di rappresentanza, lire 5,000.

Capitolo 26. Spese di liti, lire 10,000.

Capitolo 27. Restituzione di somme indebitamente introitate, lire 10,000.

Capitolo 28. Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza di entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti, lire 2,000.

Capitolo 29. Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili, lire 3,452,684.30.

Capitolo 30. Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932 approvata col decreto interministeriale 20 settembre 1932, lire 200,600.

Capitolo 31. Spese in applicazione dell'articolo 2, lettera *b*, della legge 5 gennaio 1933, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive, lire 15,000.

§ 2. *Avanzo di gestione.* — Capitolo 32. Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 35,525.70.

Titolo II. *Spese straordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 33. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio della Azienda di Stato per le foreste demaniali, *per memoria.*

Capitolo 34. Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda, lire 1,300,000.

Capitolo 35. Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi, lire 1,010,000.

Capitolo 36. Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania, lire 320,000.

Capitolo 37. Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia, *per memoria.*

Capitolo 38. Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali, lire 700,000.

Capitolo 39. Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese, lire 400,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 40. Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, *per memoria.*

Capitolo 41. Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), *per memoria.*

Capitolo 42. Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito, lire 700,000.

Capitolo 43. Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato, *per memoria.*

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi.* — Capitolo 44. Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (articolo 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 300,000.

Capitolo 45. Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali, lire 200,000.

Capitolo 46. Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, n. 30), *per memoria.*

PRESIDENTE. *Riassunto delle spese.* — Categoria I. Spese effettive:

a) ordinarie, lire 16,885,000.

b) straordinarie, lire 3,730,000.

Totale della categoria I. Spese effettive, lire 20,615,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 700,000.

Categoria III. Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale delle spese, lire 21,815,000.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato.*)

*Riassunto delle entrate e delle spese.* —

Categoria I. Entrate effettive, lire 20,615,000.

Categoria I. Spese effettive, lire 20,615,000.

Categoria II. Entrate per movimento di capitali, lire 700,000.

Categoria II. Spese per movimento di capitali, lire 700,000.

Categoria III. Entrate per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Categoria III. Spese per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

*Riepilogo.* — Categoria I. Entrate e spese effettive, nulla.

Categoria II. Entrate e spese per movimento di capitali, nulla.

Categoria III. Entrate e spese per operazioni per conto di terzi, nulla.

Pongo a partito questo totale.

*(È approvato).*

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, allegato al presente stato di previsione, a termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 27,680,000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825 e dall'articolo 3 della legge 7 giugno 1937, n. 874, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 940,000.

L'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1938-39, dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2123, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, è ridotta di lire 940,000.

*(È approvato).*

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (*Stampato n. 2113-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Castellino. Ne ha facoltà.

CASTELLINO. Onorevoli camerati, ho chiesto di parlare sul bilancio degli interni per sottoporvi alcune considerazioni relative alla istituzione ed al funzionamento degli Enti comunali di assistenza.

Come avrete letto nella relazione della Giunta del bilancio, con la legge 3 giugno 1937 è stato costituito questo Ente il quale ha stabilità legislativa, e funzioni ben precise e delimitate.

In sostanza, nella mente del legislatore l'Ente comunale di assistenza dovrebbe parzialmente sostituire nelle sue funzioni l'Ente opere assistenziali creato dal Partito.

STARACE, *Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista*. Deve sostituirlo.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo: deve sostituirlo.

CASTELLINO. La ragione di questa creazione consiste innanzi tutto nel dare stabilità alle funzioni assistenziali che il Partito aveva creato e aveva saputo far funzionare con rigida disciplina e con effettivi grandi risultati negli anni più duri della crisi mondiale, quando alla generosità del Fascismo si chiedeva di aiutare — aiutare nel senso assistenziale, cioè nel senso squisitamente fascista di aiuto — quelle categorie di persone che temporaneamente si potessero trovare in istato di carenza.

L'Ente opere assistenziali del Partito ha svolto magnificamente e ha sempre intensificato la sua opera attraverso gli anni. Ma occorre disciplinare le funzioni assistenziali, occorre coordinarle con tutte le altre forme preesistenti. Di qui la necessità di creare un organo apposito, che potesse dare aiuti immediati, generici, e di durata limitata a determinate categorie di persone.

Per questi motivi, entrando il compito dell'Ente comunale di assistenza nel campo preciso in cui si svolgevano le funzioni delle congregazioni di carità, era logico che queste

venissero assorbite per conferire alla nuova creazione, che si distaccava dalle antiche forme di beneficenza, forza e possibilità di azione che non fossero vincolate a statuti troppo rigidi ed antiquati.

Non solo, ma altro elemento assai importante nella costituzione degli Enti comunali di assistenza è dato dal fatto che la legge prevede che l'Ente possa sostituire ed assorbire tutte le infinite opere benefiche che nelle varie città svolgevano, in determinati piccoli settori, la loro azione di bene, la quale purtroppo era molte volte più intenzionale che reale.

Naturalmente questo è un compito molto delicato per l'Ente comunale di assistenza; un compito per il quale assai opportunamente sono stati chiamati alla collaborazione, anzi alla presidenza, i Fasci femminili, i più adatti per ottenere risultati di fusione e di coordinamento.

Non è facile infatti — e chi abbia avuto occasione di trovarsi a rimediare agli inconvenienti dei vecchi organismi di beneficenza lo sa perfettamente — non è facile rimodernare, perchè essi il più delle volte sono degli istituti creati con lasciti di persone che hanno indicato uno scopo preciso e tassativo da raggiungere. E allora bisogna, nello stesso tempo, rispettare la volontà del fondatore, e rendere efficace e raggiungibile l'opera cui egli mirava.

Bisogna nello stesso tempo non inaridire le fonti della beneficenza, perchè si potrebbe creare altrimenti quello stato d'animo di cui noi abbiamo avuto tante volte le prove, e per il quale si pensa che dal momento che lo Stato assume a proprio carico le varie opere di tutela e di beneficenza, si rende inutile, o per lo meno non più necessario, l'intervento benefico da parte di privati.

Opera, quindi, molto delicata.

Quest'opera tuttavia sarà di grande importanza perchè consentirà in tutta Italia di rivedere questioni che si trascinano ormai da secoli, perchè ci sono congregazioni di carità ed enti di beneficenza che hanno statuti che risalgono a 1350.

Ora, il rimodernare ed il rifare tutti questi istituti sopra altre basi, consentirà anche un altro importante beneficio: cioè di tecnicizzare l'assistenza; consentirà non soltanto di poter fare del bene, ma di farlo bene e in una data maniera, in dati settori ed in speciali circostanze.

Quindi noi potremo, con questo ideale, che secondo me dovrebbe presiedere agli Enti comunali di assistenza, dare una assi-

stenza generica, temporanea, immediata, che non escluda una assistenza tecnica; non sia cioè: il bene per il bene, non sia la « pietas » cristiana del bene, come atto puro, ma il bene dato alle persone, giudiziosamente, per poterle mettere in condizioni di ripigliare le loro attività e di restituire alla comunità anche quel bene che nel momento della carenza esse hanno avuto.

Così l'opera dell'Ente comunale di assistenza potrà agganciarsi e coordinarsi strettamente con quella funzione che ora è stata specificamente attribuita alla Gioventù Italiana del Littorio, cioè la organizzazione delle colonie marine e montane.

Questi due grandi settori dell'attività assistenziale: l'Ente comunale per l'assistenza generica, l'Opera delle colonie marine e montane per l'assistenza specifica, garantiscono quindi in armoniosa concezione l'assistenza a tutto un vasto settore della popolazione, specialmente ai figli dei lavoratori, i quali più si trovano in condizioni di aver bisogno, e, d'altro canto, sono coloro che più potranno un giorno restituire allo Stato il bene che hanno ricevuto durante i primi anni della loro vita.

Nel grande congresso, anzi nella serie dei grandi congressi che questa estate si sono tenuti, in relazione alla Mostra delle colonie marine e montane, sono stati discussi complessi problemi, e si è visto come l'Opera delle colonie marine e montane, che è partita da un piccolo nucleo di 60 colonie e che è andata sempre aumentando, sino a giungere, nell'anno 1937, a servire circa 744 mila bambini, abbia avuto non soltanto uno sviluppo quantitativo, ma anche un miglioramento ed una elevazione tecnica dell'assistenza; cioè non soltanto mandiamo bambini alle colonie, ma sappiamo, quando li mandiamo, come e dove, per quanto tempo ed in quale stagione.

In sostanza, noi diamo l'aiuto là dove è più urgente il bisogno.

Non escludo che zone ancora oscure o trascurate possano esservi, ma tendiamo già a porgere l'aiuto solo utilmente, cioè al momento preciso in cui una carenza si manifesta: questo è importante.

Perchè non basta solamente fare del bene, ma bisogna far bene del bene; bisogna che tutte le energie della Nazione si indirizzino verso questo scopo.

Per questo è significativo che la scienza esce dai suoi laboratori, dalle aule universitarie e viene verso la vita reale per dare i suoi consigli e per porgere il suo aiuto alle generazioni che sorgono.

Abbiamo visto, questa estate, alla Mostra delle colonie marine e montane come già un'opera di selezione si cominci a manifestare.

Ora, tutto questo deve perfezionarsi, deve coordinarsi ed anche meglio inquadrarsi nell'azione generale di assistenza.

Per questo, onorevoli camerati, io, che non intendo di oltre abusare della vostra pazienza, dico che grande attenzione meritano questi Enti comunali di assistenza. Ognuno di noi, tornando nella sua zona, nella sua città di residenza, deve cercare di indirizzarli nel loro cammino, perchè sono creature che sorgono ora e che, pur attraverso un consenso generale, naturalmente calpestando e distruggendo tanti interessi creati attraverso secoli, attraverso consuetudini ed anche attraverso abusi, possono destare delle sorde ostilità. Voi immaginate che cosa vuol dire andare a distruggere le congregazioni di carità che esistono da tanti secoli? Ebbene, tutto questo bisogna che sia affrontato ora coraggiosamente; ma occorre che tutti lavorino, che tutti non si limitino ad approvare le disposizioni legislative, ma diano tutta la loro energia per la loro reale attuazione. Perchè non credo che vi sia cosa tanto difficile a conseguire quanto quella di sradicare abusi in un campo, che abusi non dovrebbe tollerare: il settore dell'assistenza e della beneficenza. (*Vivi applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole camerata Visco. Ne ha facoltà.

**VISCO.** Onorevoli camerati, l'ampia ed esauriente relazione del camerata onorevole Redenti riassume in una sintesi felice la complessa e feconda attività che svolge il Ministero dell'interno e prospetta, con chiarezza ed esattezza, l'indirizzo cui tale attività sarà ispirata nel prossimo esercizio finanziario.

Il relatore dà completa ragione degli aumenti apportati al bilancio, che appaiono quindi perfettamente giustificati dai compiti sempre crescenti e sempre più vasti che al Ministero dell'interno ed agli organi da esso dipendenti vengono affidati.

Scorrendo questa relazione la mia attenzione è stata richiamata in maniera particolare da quanto è scritto al numero 3, pagina 15, e cioè dalle considerazioni esposte sul servizio di profilassi nei riguardi dei lavoratori migranti in Africa Orientale Italiana e dei rimpatriati. La relazione mette in vista come durante il 1937 risultino partiti per l'Africa Orientale Italiana 12.874 lavoratori, e ne siano stati rimpatriati 81.747. Si tratta soltanto degli operai ingaggiati per conto dello

Stato, a cura del Commissariato per l'emigrazione e la colonizzazione, poichè in queste cifre non rientrano alcune centinaia di operai partiti ed alcune migliaia ritornati dall'Africa Orientale Italiana, i quali vi si recarono per conto proprio o per quello di imprese private.

Questo flusso e riflusso di nazionali dall'Africa Orientale Italiana ha imposto agli organi sanitari del Paese, nonchè a quelli dislocati nei territori dell'Impero, una massa enorme di lavoro, intesa da una parte a selezionare gli individui più adatti alla vita coloniale e ad immunizzarli contro alcune malattie infettive; dall'altra ad adottare quelle misure profilattiche ritenute necessarie a preservare l'Italia dall'importazione di malattie tropicali e subtropicali, di cui il nostro paese è immune o quasi.

Questo complesso servizio si è svolto in maniera soddisfacente, pur senza creare inceppi o difficoltà notevoli ai movimenti migratori.

Se ci fermiamo a considerare lo stato sanitario del paese dalla conquista dell'Impero ad oggi, dobbiamo trarne la conclusione che, sotto il punto di vista della profilassi, gli organi sanitari del Ministero dell'interno, e quelli del Ministero dell'Africa Italiana hanno egregiamente funzionato. I medici tutti, superando ogni difficoltà, e specialmente quelle dipendenti dalla scarsità del loro numero, hanno potuto conseguire questi risultati soltanto dando prova di sacrificio non comune, che io mi permetto di segnalare a questa Camera Fascista.

Naturalmente tutto questo ha imposto la coordinazione di ogni attività e la più stretta collaborazione tra gli organi sanitari del Ministero dell'interno e quelli del Ministero dell'Africa Italiana: coordinazione e collaborazione che si sono svolte in una atmosfera di piena cordialità, di reciproca comprensione e rispetto delle particolari competenze di ciascuno di essi, e che testimoniano della subordinazione assoluta di ogni spirito particolaristico ai supremi interessi della Nazione.

Questa coordinazione di attività deve diventare ancora più intima, poichè soltanto così si può continuare a garantire il Paese, in maniera assoluta, da qualsiasi importazione di malattie esotiche, anche quando gli scambi tra l'Impero e la Madre Patria diventeranno ancora più attivi di quello che siano stati sino ad oggi.

In questo campo però si pone, e in questo momento forse con maggiore urgenza



di ieri, un altro problema: quello della scelta di coloni, i quali rispondano per attitudini fisiche alle particolari condizioni di vita che essi devono affrontare nei vasti territori dell'Africa Orientale Italiana.

Intendo riferirmi alla possibilità di acclimatazione di coloro che per ragioni di lavoro cercano nei territori dell'Impero una sistemazione stabile o comunque prolungata.

La relazione nota che tutti coloro che si recano in Africa Orientale Italiana a qualsiasi titolo, vengono sottoposti ad accurato controllo sanitario, eseguito, quando le necessità lo richiedano, anche con ricerche radiologiche e di laboratorio.

Ma questa valutazione fisica degli emigranti è fondata su presupposti dottrinali che spesso non costituiscono una garanzia sicura della capacità di acclimatazione dell'individuo. Le attuali visite preventive possono accertare soltanto le condizioni sanitarie di coloro che desiderano recarsi in Africa, ma non riescono a valutare neppure approssimativamente le possibilità insite in essi di acclimatarsi al nuovo ambiente.

Ora, per un popolo il quale vuole creare nei nuovi territori una colonizzazione stabile, questo semplice modo di procedere non appare perfettamente sufficiente al sicuro raggiungimento dello scopo. L'acclimatazione non deve essere considerata sotto il solo aspetto individuale: noi dobbiamo domandarci quali sono le possibilità di una colonizzazione permanente con una stirpe italiana che deve rimanere tale, e che nelle nuove terre possa esplicare una attività non inferiore a quella esplicata nella Madre Patria. Inoltre noi dobbiamo porci la questione delle possibilità demografiche dei nostri coloni, esaminare come esse possano essere influenzate dall'ambiente e come occorra difenderle affinché la colonizzazione sia rapida, sicura, e garantisca la formazione nei territori dell'Impero di una numerosa e vigorosa propaggine pura della nostra stirpe.

Una valutazione esatta degli emigranti da questo punto di vista ancora non è possibile: gli studi al riguardo sono soltanto abbozzati, perchè nei tempi moderni nessuna Nazione si è posta questo problema con la vastità con la quale noi ce lo poniamo e con la necessità precisa di tutelare l'integrità fisica e la purezza della razza.

Dopo la conquista di Addis-Abeba un illustre fisiologo italiano prospettò all'allora Ministero delle colonie la necessità che si iniziassero al più presto le indagini sull'influsso dell'ambiente sui coloni, e che si defi-

nissero le caratteristiche fisiche e psichiche dei nazionali destinati a compiere la grande opera di colonizzazione e di civilizzazione dell'Impero. Poco dopo il Consiglio nazionale delle ricerche e la Reale Accademia nazionale dei Lincei prospettarono la stessa necessità. Queste proposte, che venivano fatte in un periodo in cui urgevano problemi formidabili e in cui non si potevano attendere i risultati di studi piuttosto lunghi, pazienti e difficoltosi per dare inizio alle grandi opere stradali, erano premature. Oggi dovrebbero essere prese in esame e attuate, se veramente vogliamo mettere su basi scientifiche la scelta del personale comunque destinato in Africa Orientale Italiana, e se vogliamo evitare inconvenienti incresciosi e disillusioni a chi, nelle zone equatoriali, va a portare il nome e lo spirito della Patria e a fecondare le nuove terre che il Duce ha assicurato all'Italia!

Certo questa questione non è di competenza esclusiva del Ministero dell'interno, e alla sua soluzione dovrà certamente collaborare anche il Ministero dell'Africa Italiana. Mi auguro che dalla intesa dei due Dicasteri possa uscire la soluzione di questo problema che varrà a mettere l'Italia all'avanguardia anche, in questo campo, fra tutte le Nazioni colonizzatrici che lo hanno poco compreso e insufficientemente studiato.

La relazione dell'onorevole Camerata Redenti a pagina 20, si occupa delle centrali del latte, riferendosi ancora al Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 994.

Mentre la relazione veniva stampata e distribuita, il Consiglio dei Ministri ha di nuovo esaminato l'importante questione, adottando una serie di provvedimenti che rappresentano un sicuro progresso sulla legislazione vigente.

Le Centrali del latte sono state ampiamente discusse nella stampa politica e in quella tecnica e forse lo saranno ancora negli anni futuri.

Onorevoli camerati, voi conoscete, come me, tutto ciò che si è scritto sulle Centrali del latte, conoscete come me qualche incidente verificatosi nel loro funzionamento e le polemiche che in quelle occasioni si sono svolte. Ma ora mi domando: il problema dell'igiene del latte doveva o non doveva essere affrontato dal Ministero dell'interno con misure speciali, che si differenziassero da quelle adottate per altri alimenti, in relazione alla particolare importanza che ha il latte e alla sua peculiare costituzione chimica e chimico-fisica? Altre Nazioni avevano esaminato questo problema

prima di noi e lo avevano risolto. Esse quindi avevano già tracciato una strada sulla quale bisogna muoversi e operare. Continuare negli antichi sistemi non solo significava non seguire i progressi scientifici raggiunti nel campo dell'igiene e degli alimenti, ma significava anche non volere intraprendere con decisione la lotta contro alcune malattie infettive endemiche imputabili al latte, e la cui persistenza non faceva onore al nostro paese. A coloro che ancora si ostinano a considerare le Centrali del latte come una cosa inutile, consiglio di affacciarsi a uno di questi stabilimenti alla fine della giornata lavorativa, ed esaminare che cosa è stato eliminato dal latte! Sono convinto che basterà questa visione, perchè essi trovino giustificata l'esistenza di centri di raccolta e di depurazione del latte.

Il provvedimento recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri si ispira ai voti della corporazione della zootecnia e della pesca. Esso disciplina l'istituzione delle Centrali del latte su basi nuove amministrative che vietano qualsiasi intendimento di lucro. Inoltre ne limita la possibilità di istituzione, ai soli centri ove il consumo di latte superi i 100 ettolitri al giorno, e fa sì che le spese che questo servizio comporta, non solo non incidano in maniera sensibile sul prezzo del latte, ma assicurino contemporaneamente l'istituzione di tutti quei servizi di vigilanza e di tutela igienica che, al normale funzionamento delle Centrali del latte, devono essere strettamente connessi.

La vigilanza sanitaria e il controllo di tutte le operazioni tecniche che si compiono sul latte spettano al Comune, il quale vi deve provvedere con personale proprio e idoneo. Inoltre, al di sopra di questo personale, sta l'ufficiale sanitario, le cui attribuzioni, precisamente definite, costituiscono una garanzia sicura per i consumatori circa la salubrità e la purezza del prodotto. Così garantite, le Centrali del latte devono essere accettate non solo con spirito di disciplina, ma con sicura fiducia poichè esse indubbiamente rappresentano un progresso igienico sugli antichi sistemi.

Onorevoli camerati, la vasta opera che sta compiendo il Ministero dell'interno in ognuna delle complesse attribuzioni che gli sono devolute dalla legge è oltremodo lodevole; la coordinazione delle attività degli Enti che ne dipendono direttamente o che, comunque, sono sotto il suo controllo si affina e si perfeziona sempre più.

Cadono mano a mano alcune paratie che si erano venute formando, e l'unità di indi-

rizzo e d'azione risulta sempre più netta e precisa. Specialmente nel campo della tutela sanitaria ed igienica della stirpe, quest'opera di coordinazione e di unificazione dà risultati sempre più cospicui. Se ne avvantaggiano le nuove generazioni, si sviluppa la potenza demografica del Paese, si potenziano le energie individuali; e perciò l'Italia, sotto la grande guida del Duce, che quest'opera ispira e dirige, può guardare con tranquillità al suo domani e attendere con fiducia il suo immancabile avvenire. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Camerata Casalini. Ne ha facoltà.

CASALINI. Onorevoli Camerati, nella vastissima sfera di azione del Ministero dell'interno è compreso anche il controllo sopra una parte della attività industriale del Paese. Infatti esso controlla circa il 12 per cento dell'energia consumata in Italia per luce e per forza motrice; il 30 per cento del gas illuminante; la totalità quasi delle comunicazioni urbane, e, infine, la grande maggioranza degli acquedotti urbani, attraverso le aziende municipalizzate.

La questione se gli Enti locali possano essere dei buoni gestori di attività industriali ha fatto spargere, nel passato, dei fiumi di inchiostro.

La scuola liberista, che voleva che lo Stato facesse solo da carabiniere e, quindi, gli Enti locali solo da... guardia municipale, negava assolutamente questa possibilità.

Ma, come in altri campi, la realtà ha dato una smentita netta alla teoria, e, attraverso alcune incertezze, attraverso anche disinganni, oggi l'attività industriale delle aziende municipalizzate si è affermata vittoriosamente.

Se si dà uno sguardo ai bilanci di queste aziende si vede che la massima parte di essi sono in buone condizioni, alcuni anche eccellenti.

Le aziende possono vantare degli impianti elettrici grandiosi come quelli di Milano, Roma e Torino; acquedotti monumentali come quello romano del Peschiera, in costruzione.

Quindi, realizzazioni tali che farebbero onore anche ai gruppi industriali più vasti.

Vi sono due condizioni, però, fondamentali perchè queste aziende possano svolgere una proficua attività. La prima è che la selezione di uomini che si compie per le aziende industriali, si compia anche per esse.

Bisogna che a capo di queste aziende vi siano degli uomini che possano reggerle vantaggiosamente per il bene comune.

Il Ministero dell'interno svolge in questo campo un'opportuna azione di indirizzo presso gli enti locali.

Vi è un'altra condizione, anche necessaria: quella che vi sia una legislazione adatta a questi Enti.

Ora, qual'è la situazione in fatto di legislazione? Noi abbiamo una legge del '25 che è un testo unico, e, come molti testi unici, ha il difetto di non avere innovato radicalmente dove era necessario, ma di avere cercato di amalgamare insieme disposizioni di diverse epoche.

Questo difetto, che si sentiva già subito dopo la promulgazione della legge, adesso, a tredici anni di distanza — dopo che si è innovato completamente l'istituto fondamentale degli Enti locali, cioè quello podestarile — si sente ancora di più.

Il testo del '25 si occupa molto della vigilanza sopra le aziende, si occupa del modo di procedere alla municipalizzazione; ed in quanto alla natura delle aziende stesse ed in quanto ai loro poteri, si può dire che fa solo una affermazione che è molto lata e molto importante, ma non indica con quali mezzi attuarli.

Un articolo della legge dice infatti: « Le aziende speciali hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e per stare in giudizio per le azioni che ne conseguono »; quindi, come vedete, la facoltà è vastissima, ma è troppo vasta, tanto è vero, che, malgrado questa affermazione molto recisa, c'è ancora chi discute se le aziende municipalizzate abbiano o no la veste di enti morali.

Ora, questi difetti potevano essere corretti, e probabilmente il legislatore intendeva che sarebbero stati corretti con il necessario regolamento; ma purtroppo il regolamento della legge del '25 non è mai venuto, ed oggi dovrebbe vigere ancora il regolamento di una legge anteriore (quella del 1903): regolamento che è stato promulgato nel 1904 e che contiene molte disposizioni assolutamente anacronistiche. Basta dirvi che un capitolo di questo regolamento è dedicato ad un istituto che ai nostri orecchi fascisti suona assolutamente ostico, cioè quello del referendum popolare per assunzione dei pubblici esercizi ».

Quindi, la prima necessità che io segnalo alla fervida attività dell'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno è quella di creare per lo meno il regolamento alla legge del 1925, ed in questa sede vedere se non sia

opportuno di porre mano addirittura alla riforma della legge stessa.

C'è un altro lato su cui io desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, ed è quello della previdenza dei dipendenti delle aziende municipalizzate. Anche in questo campo si vede come la legislazione sia assolutamente inadeguata alla natura delle aziende stesse.

Come tutti i dipendenti degli enti locali, i dipendenti delle aziende municipalizzate devono, per legge, essere iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati ed alla Cassa di previdenza dei salariati degli enti locali.

Ora, queste due Casse sono due Casse assai provvide, assai bene amministrate dalla Cassa depositi e prestiti e, si vede dal suo rendiconto, che le spese di amministrazione sono tenute in limiti così stretti per cui non si può che far lode alla Cassa stessa; ma c'è anche qui un ma, ed è questo. Le previsioni che hanno servito di base quando è stata fatta la relativa legge (che risale al 1904), come spesso succede in caso di calcoli attuariali, erano pessimistiche, cioè prevedevano che si sarebbe dovuto fare un servizio di pensioni molto superiori a quello che effettivamente viene corrisposto ai dipendenti degli Enti locali, in modo che ogni anno le due Casse aumentano il loro patrimonio di una cifra troppo ragguardevole: 185 milioni di lire, anche ove si consideri che siano ancora in quello che noi tecnici chiamiamo regime di avviamento.

Questo è un inconveniente cui si pensa di porre riparo, aumentando le pensioni che queste Casse potranno corrispondere ai funzionari degli enti locali. Con tutto ciò resterebbe il gravosissimo onere del 17% a carico delle aziende e degli iscritti. Ma c'è un altro inconveniente, che dal punto di vista delle aziende municipalizzate è molto più grave. A queste Casse sono iscritti i dipendenti degli enti locali, i dipendenti di istituti di beneficenza e delle aziende municipalizzate.

Ora non vi è uguaglianza di trattamento fra le diverse tre categorie di personale che vi sono iscritte, e lo si vede subito dal seguente dato.

Se si rileva il rapporto fra le prestazioni corrisposte agli iscritti e i contributi pagati a queste Casse, si trova che esso è del 32 per cento circa per la Cassa degli impiegati degli enti locali, e scende al 22 per cento circa per i salariati. Non ci sono in via ufficiale dei dati che tengano distinte le prestazioni corrisposte a dipendenti delle aziende da quelli degli altri enti locali, ma posso dire, in base

ai bilanci dell'azienda Elettricità ed Acque di Roma, di cui sono commissario, che il rapporto anzidetto scende alla cifra del 4 per cento.

Dunque: 32, 22 e 4 per cento. Come vedete, i dipendenti delle aziende municipalizzate, benchè versino gli stessi contributi degli altri dipendenti degli enti locali, hanno in corrispettivo da queste Casse delle prestazioni sensibilmente minori.

Quale ne è la ragione? È la seguente: a base dell'ordinamento delle Casse è stato preso il rapporto di impiego che vi è fra gli Enti locali ed i loro dipendenti. Questo rapporto di impiego è stabilito dagli organici e dai regolamenti sia governatoriali, sia municipali, sia provinciali. Ma, invece, per le aziende il rapporto d'impiego è completamente diverso. È stata una questione a lungo discussa, quale questo dovesse essere; ed infine è stato riconosciuto che il rapporto di impiego, come in qualsiasi campo industriale, deve essere rappresentato dal contratto di lavoro. Ciò implica che quella stabilità quasi assoluta che hanno i dipendenti degli Enti locali, nel caso delle aziende, viene per lo meno attenuata perchè sono Enti le cui necessità sono mutevoli. Ora, secondo il regolamento delle Casse degli Enti locali, gli iscritti che lasciano il servizio con meno di 10 anni non ricevono nulla se non nel caso di invalidità totale; tra i 10 e i 20 anni di iscrizione ricevono una indennità sólo nel caso di infermità totale o parziale e in alcuni altri rarissimi casi.

Che cosa succede quindi? Che un nostro operaio, che è stato dieci anni con noi, con 800 lire di stipendio al mese, e versava su queste 800 lire l'8 per cento di contributo, e altre 9 per cento ne versava l'azienda, in totale con una corresponsione mensile di 132 lire, in 10 anni ha versato 7,500 lire, e 8,000 circa ne ha versato l'azienda. Se questo operaio dopo 10 anni di lavoro va via, o perchè ha trovato un posto che più gli convenga, o perchè l'azienda non ha più bisogno della sua opera, perde completamente le 7,500 lire versate; e l'azienda perde le 8,000 lire versate per conto suo. E per di più questo operaio si trova in una situazione dannosa sotto un altro riguardo.

Bisogna che egli si iscriva all'Istituto di previdenza sociale, ma quest'ultimo non corrisponde la pensione che dopo 480 versamenti settimanali. Ora può darsi benissimo che un operaio che è stato 10 anni con noi, non possa raggiungere questi 480 contributi settimanali, e quindi non ha la pensione né

dalla Cassa di Previdenza degli Enti locali né dall'Istituto Nazionale di Previdenza.

Analogamente succede per gli operai che vengono assunti che perdono tutti i versamenti fatti presso l'Istituto della Previdenza sociale.

Quindi occorre in questo campo una riforma.

Si potrebbero lasciare iscritti alla Cassa degli Enti locali gli impiegati, perchè hanno effettivamente una situazione non molto differente da quella degli impiegati degli Enti locali, ed è da notare che gli impiegati nel caso delle aziende municipalizzate comprendono anche le gerarchie superiori degli operai, mentre i salariati dovrebbero invece essere iscritti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza. Inoltre bisognerebbe adottare nel regolamento della Cassa di Previdenza degli Enti locali disposizioni tali per le quali l'impiegato in caso di licenziamento o di dimissioni possa almeno recuperare tutti i versamenti fatti ed operare con essi, se è necessario, il riscatto per la iscrizione all'Istituto della Previdenza sociale, e viceversa.

Queste osservazioni che io ho svolto dimostrano che anche in questo campo la vita esuberante delle aziende ha percorso quelli che sono stati i regolamenti dimostratisi anacronistici.

Onorevole Sottosegretario, nell'attività così appassionata e fattiva con cui adempite alle vostre alte funzioni, vi prego di voler prendere in esame i fatti che vi ho sottoposti, anche perchè alcuni di essi portano una qualche ombra al grande quadro della previdenza sociale che il Regime ha adottato per i lavoratori e che costituisce una delle sue gemme più fulgide. (*Vivissimi applausi*).

PASINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

PASINI. L'onorevole Casalini ha accennato alle questioni che interessano le Aziende municipalizzate e che perciò mi riguardano in particolar modo nella mia qualità di presidente della Federazione Nazionale Fascista delle Aziende Industriali Municipalizzate.

Prima che abbia a rispondere l'onorevole Sottosegretario di Stato, stimo opportuno far presente che non concordo su alcune considerazioni fatte dall'onorevole Casalini in merito alla legge del 1925, sulle aziende municipalizzate.

La legge sulle Aziende municipalizzate, che è del 1923, riordinata poi nel testo unico 15 ottobre 1925, è chiamata la legge fascista sulle aziende municipalizzate perchè ne ha modificato essenzialmente gli ordinamenti, e non

è affatto sorpassata. Essa ha dato alle Aziende municipalizzate un assetto rispondente alle loro esigenze di organismi industriali, consentendo una più larga possibilità di azione e di funzionamento, e mettendo così quelle sane in grado di svilupparsi notevolmente.

Nella sua sostanziale applicazione la legge non ha dato luogo ad inconvenienti degni di rilievo, nonostante che non siano state emanate norme apposite per modificare il regolamento del 1904 onde metterlo in armonia con le nuove disposizioni di essa.

Non occorre richiamarsi al regolamento del 1904, che viene applicato per la esecuzione della legge, per trovare le disposizioni stabilenti il referendum, perchè è la legge stessa che le contiene. Ciò non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta, come nessun ostacolo è derivato dalla esistenza nella legge delle disposizioni circa lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, perchè tali norme di legge sono venute automaticamente a decadere sia per effetto della legge che ha abolito l'elettorato amministrativo, istituendo in ogni comune la carica di Podestà, sia per le disposizioni della legge sindacale posteriormente emanata, come ebbe già a riconoscere il Ministero dell'interno.

Le Aziende municipalizzate sono sostanzialmente soddisfatte della legge esistente, avendone in pratica constatato i buoni risultati ottenuti, non ultimi quelli derivanti dalla facoltà di poter destinare a nuovi impianti e ad ampliamenti di quelli esistenti, anche gli ammortamenti, cosa che ha permesso di potenziare notevolmente la loro attrezzatura tecnico-industriale, raggiungendo cospicui risultati. Invero, la vendita di energia elettrica è salita da 600.000 chilowattora annui nel 1924, a ben 1.280.000 chilowattora nello scorso anno; e gli impianti in corso di costruzione nel 1937 raggiungevano circa un quinto della potenzialità di quella degli impianti privati in costruzione a tale epoca; per il gas si è raggiunta una produzione eguale alla metà di quella delle Aziende private.

Questo è stato anche il pensiero e la direttiva della Federazione, la quale nominò una Commissione, che, ciò riconosciuto, ritenne per contro indirizzare gli studi per una possibile unificazione della legislazione riguardante le Aziende municipalizzate e quella concernente gli altri Enti similari, quali l'Ente Volturno di Napoli e le Aziende del Governatorato di Roma.

Si è visto però che ciò presenta molte difficoltà, e per quanto riguarda le Aziende del Governatorato, per essere; nei servizi

industriali direttamente gestiti, riflessa la particolare fisionomia dell'ordinamento dato al Governatorato stesso, dovendo tali Aziende svolgere la loro funzione in armonia con i più vasti compiti ed attribuzioni, che sono stati conferiti al Governatore della Capitale.

Nettamente distinte sono poi le Aziende autonome municipalizzate dalle Aziende governatoriali, pur essendo queste inquadrate (eccetto i trasporti) nella stessa Federazione delle Aziende industriali municipalizzate, avendo carattere simile. La fondamentale differenza è data dal fatto che le Aziende autonome municipalizzate posseggono piena autonomia....

*Una voce.* Da che sono giustificate queste autonomie?

**PRESIDENTE.** Non facciamo dialoghi!

**PASINI** ...dalla legge del 1925, che dà loro la capacità giuridica, e sono rette da una Commissione amministratrice, mentre le Aziende governatoriali non hanno nè autonomia nè capacità giuridica, e sono rette dal Governatore, il quale ha la facoltà di nominare un Commissario, in sua vece, con i poteri delegati (e non poteri propri) e le cui deliberazioni sono tutte soggette alla ratifica del Governatore.

Ciò, non in base alla legge del 1925 che riguarda le municipalizzate, ma in base alla legge del 1928 che ha il suo regolamento e che è stata ribadita nella legge del 1934 (legge comunale e provinciale).

Pertanto se si ritengono inadatte le norme che regolano le Aziende governatoriali, si deve invocare la riforma della legge del 1928 e non quella del 1925.

L'Ente Volturno di Napoli ha appunto recentemente ottenuto una legge che gli dà delle possibilità maggiori di quelle godute dalle Aziende municipalizzate.

Gli inconvenienti rilevati in materia di previdenza, riguardanti prevalentemente chi lasci il servizio prima di dieci anni di lavoro, e le differenze di liquidazione rispetto ai dipendenti di altri Enti, sono già stati oggetto di studi da parte della Federazione, che ha presentato le sue proposte al Ministero; e sono in corso provvedimenti legislativi.

Consentitemi, giacchè ho la parola, di accennare, in materia di Aziende municipalizzate, all'azione svolta dal Ministero in favore delle Aziende di alcuni comuni, che sono state oggetto di tentativi di smunicipalizzazione.

*Una voce.* Per creare monopoli!

**PASINI.** Si tratta in genere di Aziende produttrici di gas; di che cosa constano es-

senzialmente i loro impianti? Di materiali metallici, ferro acciaio e ghisa per gazometri e tubazioni, tutto materiale che oggi sta incrementando di valore.

Ora noi dobbiamo tenere presente che in un momento in cui i prezzi di vendita sono bloccati, mentre invece i prezzi delle materie prime occorrenti per la produzione e distribuzione sono in continuo aumento — il carbon fossile lo dobbiamo tutto importare per la produzione del gas —, i redditi delle Aziende produttrici di gas possono, naturalmente, diminuire. Ma sarebbe assurdo consentire la cessione di Aziende in base al reddito meno remunerativo, proprio quando questa minor remunerabilità è dovuta al prezzo di vendita di imperio stabilito dallo Stato o dalle Corporazioni.

Si capisce che l'industria privata può fare delle anticipazioni di capitali e andare a prendere delle Aziende che temporaneamente sono poco redditizie, ma che saranno certamente redditizie come lo erano prima, quando si ritornerà alla libertà dei prezzi...

*Voci.* Speriamo mai!

PRESIDENTE. Fate silenzio!

PASINI. ... o se non altro quando le condizioni permetteranno di variare i prezzi di vendita dei prodotti.

Un fenomeno transitorio non può essere motivo di cessione delle Aziende che vengono a trovarsi temporaneamente in diminuite condizioni di reddito, mentre per contro il valore dei loro impianti è in considerevole aumento.

Bene ha fatto quindi il Ministro dell'Interno a tutelare la vita di tali Aziende che sarebbero, specie in un momento non favorevole, state cedute all'industria privata. *(Vivi applausi).*

MORI. Dunque, capito? Non c'è niente da fare!

PRESIDENTE. Onorevole Mori, volete venire a parlare?

MORI. No, no!

PRESIDENTE. Allora state zitto!

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, generale, riservando la parola all'onorevole Relatore e al Governo.

#### Coordinamento di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni segrete sui vari disegni di legge oggi approvati, annuncio alla Camera che l'articolo unico del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge

21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli », in seguito al suo coordinamento, risulta così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti orto-floro-frutticoli, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

f) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro industriali;

g) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dell'industria;

Le lettere f), g), h), i) ed l) diventano lettere h), i), l), m) ed n).

Dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

o) un rappresentante dell'organizzazione sindacale degli ausiliari del commercio.

All'ultimo comma dello stesso articolo 4, dopo la lettera l), sono aggiunte le lettere m), n) ed o) ».

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939; (2119)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2007, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937 per modificare l'articolo 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936; (2073)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2008, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modificazioni, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1º gennaio e del 4 febbraio 1937; (2074)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli; (2079)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere

commerciale stipulati in Roma, il 9 luglio 1937, fra l'Italia e la Danimarca; (2082)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 100,000,000 a lire 160,000,000; (2085)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2128, recante modificazioni al regolamento organico del personale dell'Opera Nazionale per i Combattenti; (2087)

Conversione in legge del Regio decreto legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2042, che estende agli stabilimenti industriali che sorgeranno sulle nuove aree ricavate dalle barene a porto Marghera i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191, e successivi; (2091)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per la ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera; (2092)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2100, con il quale sono state apportate modificazioni al piano regolatore edilizio e d'ampliamento di Cremona ed alla relativa legge 1<sup>o</sup> maggio 1930, n. 612; (2093)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2130, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Gaetano Postiglione; (2095)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei Caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei Caduti della guerra europea; (2097)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, concernente proroga, fino al 31 dicembre 1938 anno XVII, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI. (2098)

È aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1938 al 30 giugno 1939: (2119)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	323
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2007, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937 per modificare l'articolo 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936: (2073)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	321
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2008, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modificazioni, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1<sup>o</sup> gennaio e del 4 febbraio 1937: (2074)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	322
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli: (2079)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	322
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere

commerciale stipulati in Roma, il 9 luglio 1937 fra l'Italia e la Danimarca: (2082)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	321
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 100,000,000 a lire 160,000,000: (2085)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	322
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2128, recante modificazioni al regolamento organico del personale dell'Opera Nazionale per i Combattenti: (2087)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	323
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2042, che estende agli stabilimenti industriali che sorgeranno sulle nuove aree ricavate dalle barene a porto Marghera i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191, e successivi: (2091)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	322
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per la ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera: (2092)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	323
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2100, con il quale sono state apportate modificazioni al piano regolatore edilizio e d'ampliamento di Cremona ed alla relativa legge 1º maggio 1930, n. 612: (2093)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	322
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2130, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Gaetano Postiglione: (2095)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	323
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei Caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei Caduti della guerra europea: (2097)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	323
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, concernente proroga, fino al 31 dicembre 1938-Anno XVII, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI: (2098)

Presenti e votanti . . . . .	324
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	323
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli



— Aprilis — Ardissonne — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barni — Basile — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Genaioli — Genovesi — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini — La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezoli — Maggi — Magini — Magnini — Malu-

sardi — Manaresi — Mancini — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchini — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Medici del Vascello — Mendini — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato. Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Romano — Roncoroni — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej.

Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Bacci — Bonomi.

Capri Cruciani — Chiesa.

Maresca di Serracapriola — Menegozzi.

Orlandi.

Toselli.

Varzi — Verga.

*Sono ammalati:*

Begnotti — Benini.

Di Marzo — Donegani.

Formenton — Foschini — Fossi Mario.  
Gervasio.  
Mantovani — Marchi — Motta.  
Oddo Vincenzo — Orano.  
Peverelli.  
Vaselli.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Aghemo — Arcidiacono.  
Belelli — Bisi — Bleiner — Bruni.  
Carretto — Clavenzani.  
Donzelli.  
Garibaldi — Guidi.  
Lualdi.  
Melchiori.  
Nannini.  
Puppini.  
Rocca.  
Serpieri.  
Tallarico — Tarchi — Tumedei.  
Vecchini Rodolfo.

**Sull'ordine del giorno.**

**PRESIDENTE.** Martedì 8 corrente, seduta pubblica, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

**I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:***

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1995, concernente l'autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di opere necessarie al miglioramento dei servizi di produzione, di spedizione e di distribuzione del sale. (2061)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2005, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il *Modus Vivendi* e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936. (2067)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2006, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937, che deroga alle disposizioni dell'articolo 1° dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936. (2068)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2060, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Unione belgo-lussemburghese, il 30 giugno 1937-XV. (2080)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (2090)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul reclutamento straordinario di 104 sottufficiali del genio. (2100)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2190, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa, fra l'Italia e lo Yemen, il 4 settembre 1937-XV. (2103)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144, recante modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo di previdenza sociale. (2104)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2189, concernente la costituzione del comune di Carbonia in provincia di Cagliari. (2105)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2143, che proroga al 31 dicembre 1938 la sospensione della applicazione della tassa di vendita sul benzolo. (2106)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2218, che ha abolito il dazio di esportazione per l'olio di oliva imposto con Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17. (2123)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, concernente il riordinamento dell'Istituto Nazionale Fascista di Previdenza « Umberto I » per i dipendenti dalle aziende industriali dello Stato e loro orfani, con sede in Roma. (2128)

**II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:***

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2113)

**III. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:***

1 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2114)

2 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'eserci-

zio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2112)

3 — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2109)

4 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2120)

5 — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2116)

6 — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2117)

7 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2118)

*Disegno di legge del quale è stata rinviata la discussione:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1376, riguardante la costituzione dell'Ente morale: « Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E. C. I. L. V.), con sede in Modena. (1907)

**La seduta termina alle 18.**

---

*IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI*

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

